

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI

Titolo VI (art. 115-128) Testo Unico Bancario

FOGLI INFORMATIVI
Sezione I - Informazioni sulla banca
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA Società Cooperativa

Sede Legale: 20841 Carate Brianza (MB) - Via Cusani, 6

Tel. 0362 9401 - Fax 0362 903634

Cod. Fiscale 01309550158 - Partita IVA 00708550967

email info@caratebrianza.bcc.it - sito internet www.bcccarate.it

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 217 - Codice ABI: 08440-0

Iscritta all'albo delle Cooperative al n. A172639

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti

Iscritta al Registro delle Imprese di Monza e Brianza n. 01309550158

Capitale Sociale al 31/12/2011 - € 3.051.665,80

Riserva Legale al 31/12/2011 - € 211.338.867,83

Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio

E' un finanziamento finalizzato all'acquisto di beni da parte di aziende artigiane che beneficia del contributo interessi da parte dell'Artigiancassa.

Sono finanziate le spese sostenute non oltre i dodici mesi anteriori alla data della domanda.

Il debitore rimborserà il mutuo mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi.

Il finanziamento può essere assistito da garanzie.

Principali rischi (generici e specifici)

- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora il prestito sia a tasso fisso;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto

Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione o del servizio

- Importo agevolato finanziabile

- Minimo	Eur	10.000,00
- Massimo	Eur	250.000,00
- Durata massima del finanziamento anni 5
- Tasso variabile

- operazioni ipotecarie		Euribor + 1.75%
- operazioni chirografarie		Euribor + 2.25%

* Euribor: Euribor media 6 mesi (base 360) arrotondato per eccesso allo 0,125 più vicino La variazione tassi è mensile per rata mensile e trimestrale per rata trimestrale e la media del mese precedente l'inizio del trimestre costituisce il tasso per il trimestre successivo.
Comunque non inferiore al tasso di riferimento fissato per l'Italia dalla Commissione Europea dal 01/01/2008 pari al 5,19%
- Periodicità della rata mensile/trimestrale/semestrale
- Rimborso per spese di istruttoria

- Massimo	Eur	258,25
-----------	-----	--------
- Bollo sulle cambiali a garanzia per ogni Euro 516,00 o frazione (D.P.R. n° 601 del 29/09/1973 art 15)

	Eur	0,05
- Con un minimo di	Eur	0,26
- Se con garanzia ipotecaria
 - Parcella notarile da quantificarsi al momento della stipula
 - Assicurazione sull'incendio dell'immobile dato in garanzia
- Interesse calcolato con riferimento All'anno commerciale

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI

Titolo VI (art. 115-128) Testo Unico Bancario

FOGLI INFORMATIVI**Sezione IV - Clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio****ART. 1 (Scopo, condizioni di concessione e di utilizzo del finanziamento - Termini e modalità di rimborso).**

1-Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

2-La Banca concede all'Impresa un finanziamento di Euro per la spesa prevista alla lettera a) delle premesse.

3-L' finanziamento avrà durata di mesi

4- l'importo del finanziamento viene contestualmente erogato dalla Banca mediante accredito sul conto corrente n. aperto presso la filiale della Banca intestato alla parte finanziata, la quale con la sottoscrizione del presente atto ne dà quietanza.

5-Esso potrà essere utilizzato dall'Impresa in unica soluzione previa esibizione di idonea documentazione definitiva di spesa relativa agli investimenti già effettuati, oltreché dell'attestazione sulla destinazione degli investimenti finanziati per le finalità artigiane dichiarate e sul relativo utilizzo, rilasciata dall'Impresa e sottoscritta dalla Banca; in una o più soluzioni, comunque entro un periodo di sei mesi, di seguito chiamato "periodo di utilizzo" e/o "di preammortamento", ai sensi dell'art. 1 del D.M.T. 30/04/1998, nelle more dell'acquisizione della prova documentale della spesa effettuata e della destinazione del finanziamento, con l'intesa che la mancata presentazione di detta documentazione entro il termine suindicato, potrà determinare la non applicabilità delle agevolazioni previste in materia.

5-L'Impresa si obbliga a mantenere, materialmente e giuridicamente, la destinazione dichiarata per tutta la durata del finanziamento, sotto pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.; ai detti fini, l'Impresa consente i controlli e gli accertamenti che la Banca e/o l'Artigiancassa riterranno opportuni in qualunque momento, rimborsandone il costo.

6-Il finanziamento è convenuto alle condizioni e modalità in appresso indicate ed è subordinato all'assunzione delle garanzie e dei privilegi regolarmente assunti a fronte del finanziamento stesso, alla prova della inesistenza di qualsiasi gravame o di vincoli comunque pregiudizievoli per le garanzie e i privilegi di cui sopra nonché all'esibizione da parte dell'Impresa di certificati dell'Autorità giudiziaria comprovanti che a carico dell'Impresa stessa non pendono procedure fallimentari o di concordato preventivo, sequestri, pignoramenti o misure cautelari in genere.

7-Quando possibile ed opportuno la Banca procederà direttamente al pagamento dei fornitori, ed a tal fine l'Impresa provvederà a rimettere alla Banca, con visto di benestare, le relative fatture, restando fin d'ora quest'ultima esonerata da ogni responsabilità.

8-Il rimborso del finanziamento dovrà avvenire entro mesi, mediante pagamento integrale a scadenza, compreso l'eventuale periodo di utilizzo/preammortamento e secondo il piano di ammortamento allegato sotto la lettera "A" del presente contratto, di numero rate dell'importo di Euro ciascuna, comprensiva di capitale e di interessi.

La prima rata scadrà il e l'ultima il

9-Ove la durata dell'utilizzo e/o preammortamento superi il primo mese, gli interessi dovranno essere corrisposti alla prima cadenza mensile ed al termine della durata dell'utilizzo stesso.

ART. 2 - (Condizioni di tasso - Contributo statale nel pagamento degli interessi - Interessi di mora).

1- Sulla somma mutuata la parte mutuataria si obbliga a corrispondere alla Banca l'interesse in ragione di un tasso nominale annuo rideterminato mensilmente con decorrenza il primo giorno del mese, calcolato in base al valore medio mensile dell'Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) a sei mesi rilevato a cura del Comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee), e pubblicato di norma da "Il Sole 24 Ore", riferito al mese solare precedente quello di applicazione, con arrotondamento per eccesso allo 0,125% più prossimo, maggiorato di punti.

Nel caso in cui per qualsiasi motivo nel corso del mutuo venga meno in via definitiva o temporanea la disponibilità o la conoscibilità del parametro di riferimento sopra indicato e quindi non fosse più possibile determinare la misura del tasso di interesse, la "Banca" individuerà di comune accordo con la parte mutuataria, un nuovo parametro, ferma restando la misura del tasso in vigore in quel momento. Qualora, non fosse possibile raggiungere un accordo, la Banca individuerà unilateralmente un parametro equivalente a quello venuto meno, seguendo le indicazioni che saranno desumibili dal mercato o dai provvedimenti nazionali o comunitari che fossero emanati in argomento. La parte mutuataria si obbliga inoltre a corrispondere alla Banca, su tutte le somme dovute e non pagate alle rispettive scadenze, l'interesse di mora nella misura del tasso contrattuale corrente, come sopra determinato, aumentato di due punti a decorrere dal giorno dell'inadempimento fino a quello dell'effettivo pagamento, calcolati secondo la formula dell'interesse semplice come previsto dal Decreto Legislativo 385/93 così come modificato dal Decreto Legislativo 342/99.

Per la richiesta di servizi eventuali nel corso dell'ammortamento del mutuo, saranno applicate le tariffe vigenti tempo per tempo e pubblicate negli avvisi sintetici esposti nei locali della Banca, a disposizione della clientela.

La parte mutuataria, ai sensi del quinto comma dell'art. 117 del T.U., accorda specificatamente alla Banca, qualora la situazione economica generale del mercato lo richieda, la facoltà di modificare in senso ad essa parte mutuataria sfavorevole il tasso d'interesse ed ogni altro prezzo e condizione economica previste nel presente contratto, rispettando le prescrizioni di cui agli art. 118 e 161 comma 2 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di dette modifiche la parte mutuataria avrà il diritto di recedere dal contratto ai termini di legge.

2-Conseguentemente all'operazione si applicano (il trattamento tributario previsto dal D.P.R. 29/09/1972 n. 601) tutti i benefici di natura giuridica e tributaria previsti dall'art. 41 della legge n. 949/1952 nonché dall'art. 47, primo comma, del Decreto Legislativo 1/09/1993 n. 385.

Le spese del presente atto e tutte le altre da questo dipendenti, nonché quelle per tasse ed imposte saranno a carico della parte mutuataria.

E' a carico della parte finanziata l'imposta sostitutiva prevista dal D.P.R. 29/09/1973 n. 601, di cui si chiede l'applicazione, attualmente nella misura dello sull'importo del capitale erogato.

3-il finanziamento potrà beneficiare del contributo in conto interessi da parte dell'Artigiancassa, la quale lo corrisponderà all'Impresa per il tramite della Banca con le modalità previste nel Regolamento Artigiancassa che la parte dichiara di ben conoscere. Qualora il contributo in conto interessi non venisse concesso per motivi diversi dalla carenza di fondi ovvero venisse revocato per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, dall'Artigiancassa la Banca può recedere dal contratto stesso. In tal caso l'Impresa dovrà restituire quanto dovuto alla Banca per capitale ed interessi; questi ultimi saranno ricalcolati, a far tempo dalla data di revoca, al tasso di cui al primo comma dell'art. 2 del presente contratto.

4-Nell'ipotesi di cui al comma precedente la Banca potrà tuttavia consentire il mantenimento del finanziamento, il quale verrà regolato al tasso stabilito nel piu' volte richiamato primo comma dell' art. 2 del presente contratto.

ART. 3 - (Condizioni di erogazione del finanziamento - Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni)

Allo scopo di assicurare il regolare e tempestivo pagamento di quanto dovuto alla Banca in dipendenza del finanziamento con il presente atto concesso, l'impresa rilascia alla Banca che accetta una cambiale all'ordine della stessa Banca, emessa in data odierna in bollo da Euro, sottoscritta dall'impresa, avvalorabile per capitale ed interessi fino a Euro con data di scadenza in bianco. In relazione alla sopra citata cambiale, la Banca provvederà, primo del decorso del termine triennale di riempimento, a completarla indicando sulla stessa, quale scadenza, il giorno corrispondente al terzo anno dalla data di emissione. Resta inteso che solo nei casi di risoluzione del contratto di cui al successivo articolo 6, la Banca si avvarrà della cambiale per l'importo dovuto.Le.

2- L'impresa dichiara che le obbligazioni tutte con il presente atto da essa assunte, si intendono costituite con vincolo solidale ed indivisibile anche per i propri aventi causa e successori, ancorché a titolo particolare.

ART. 4 - (Cancellazione, riduzione e rinuncia delle garanzie da parte della Banca)

1- Al finanziamento concesso con il presente contratto non si applicano ai sensi dell'art. 40 della legge 25 luglio 1952 n. 949 e successive modificazioni le disposizioni di cui all'art.67 del R.D. 16 marzo 1942, n.267, dopo che siano trascorsi 10 giorni dalla stipulazione del presente contratto.

2-I privilegi e le garanzie costituite con il precedente articolo 3 resteranno ferme e valide fino alla totale estinzione del debito in qualunque momento essa avvenga, e comunque fino a che la Banca non vi rinunci espressamente in tutto o in parte, o non dia il suo assenso per la loro cancellazione o riduzione.

ART. 5 - (Estinzione anticipata)

1-La Banca potrà concedere, su richiesta dell'Impresa, l'estinzione anticipata del finanziamento, previa corresponsione, da parte dell'Impresa stessa, a titolo di penale di un importo pari all'uno per cento del capitale ancora da rimborsare.

ART. 6 - (Risoluzione del contratto - Decadenza dal beneficio del termine).

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI

Titolo VI (artt. 115-128) Testo Unico Bancario

FOGLI INFORMATIVI

1-Il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., ivi compreso il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica del beneficiario, costituisce decadenza dal beneficio del termine.

2-La Banca inoltre avrà diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora:

- l'Impresa non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso;
- l'Impresa non destini il finanziamento agli scopi per i quali è stato concesso o non realizzi integralmente il programma di investimenti;
- l'Impresa non adempia agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto;
- l'Impresa o i garanti subiscano protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali, o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale o economica;
- la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca risultino non veritiere.

3-Nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora nella misura indicata al precedente art. 2 ultimo comma, e accessori tutti, e di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei confronti dell'Impresa che dei garanti, nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni.

Rimarranno ferme in ogni caso tutte le garanzie prestate dall'Impresa e dai garanti, sia se costituite con il presente atto, sia se successivamente acquisite.

ART. 7 - (Domicilio - Foro competente).

1-Per tutti gli effetti delle obbligazioni assunte la Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza elegge domicilio in Carate Brianza (MI), presso la propria sede in via F. Cusani n. 6, l'Impresa, in

2-Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 c.p.c. le parti espressamente convengono che unico foro competente per le eventuali contestazioni nascenti dal presente contratto sarà quello di Monza.

3-L'Impresa dichiara che un esemplare del presente contratto è stato ad essa consegnato dalla Banca.

Reclami, ricorsi e mediazione

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Via Cusani 6 – 20841 Carate Brianza MB) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento (90 se il reclamo ha come oggetto servizi ed attività di investimento).

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Voce	Definizione
Tasso variabile	Tasso di interesse che varia in base al parametro di indicizzazione.
Rata	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il prestito).
Ammortamento	E' il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate.
Parametro di indicizzazione	Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità all'uopo indicate.